

MASSIMO BRUTTI  
ALESSANDRO SOMMA (EDS.)

# Diritto: storia e comparazione

Nuovi propositi per un binomio antico

Giovanni Poggeschi

Il rapporto fra lingua e diritto nel prisma della  
comparazione fra linguistica e teoria del diritto | 419–455



MAX PLANCK INSTITUTE  
FOR EUROPEAN LEGAL HISTORY

ISBN 978-3-944773-20-9  
eISBN 978-3-944773-21-6  
ISSN 2196-9752

First published in 2018

Published by Max Planck Institute for European Legal History, Frankfurt am Main

Printed in Germany by epubli, Prinzessinnenstraße 20, 10969 Berlin, <http://www.epubli.de>

Max Planck Institute for European Legal History Open Access Publication  
<http://global.rg.mpg.de>

Published under Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0 DE  
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de>

The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliographie;  
detailed bibliographic data are available on the Internet at <http://dnb.d-nb.de>

Cover illustration:

Christian Pogies, Frankfurt am Main

(Illustration shows a fresco in the Sala delle Ballerine of the Dipartimento di Giurisprudenza,  
Università di Ferrara)

Cover design by Elmar Lixenfeld, Frankfurt am Main

Recommended citation:

Brutti, Massimo, Somma, Alessandro (eds.) (2018), *Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico*. Global Perspectives on Legal History, Max Planck Institute for European Legal History Open Access Publication, Frankfurt am Main, <http://dx.doi.org/10.12946/gplh11>

## Il rapporto fra lingua e diritto nel prisma della comparazione fra linguistica e teoria del diritto

### 1. Il perché di una comparazione

Rodolfo Sacco, maestro di diritto, comparatista e fondatore dell'antropologia giuridica in Italia, invita alla lettura di classici della linguistica, per capire i nessi fra essa ed il diritto. Relativamente alla disciplina da lui introdotta in Italia, reputa necessario « domandare alle scienze limitrofe di imprestarle qualche arma e offrirle qualche esempio ». La scienza che più merita attenzione è appunto la linguistica, che ha raccolto dati e ottenuto i risultati meno controvertibili e che può dunque « servire alle scienze sorelle per qualche utile controllo o per qualche prestito ».

In cosa può essere utile la linguistica per lo studioso del diritto (e per altri)? Innanzitutto « la linguistica pratica con successo il criterio spaziale; esso consente di ricavare elementi, in tema di origine e diffusione dei modelli, della loro attuale collocazione geografica. Non è detto che quest'approccio non possa servire all'antropologo », e, aggiungo semplicemente io, anche al giurista antropologo, al comparatista ed allo storico del diritto. In secondo luogo

la linguistica non è tentata da un'idea per cui l'innovazione linguistica (ad es. la prima rotazione consonantica delle lingue germaniche) presupporrebbe a monte un bisogno extralinguistico – un valore politico, un ideale etico o di giustizia, un adempimento religioso, un suggerimento della ragione –. Ciò l'ha cautelata contro il pericolo di vedere nel succedersi delle mutazioni l'accumulo di conquiste culturali precedenti in una direzione univoca, donde verrebbe una graduatoria di merito fra le soluzioni che più hanno avanzato, e quelle rimaste più arretrate, in questa linea di progresso. In modo parallelo, la linguistica non è indotta in tentazione dall'ideologia.<sup>1</sup>

1 Sacco (2007) 27–28.

Se il diritto può sfruttare i risultati raggiunti dalla linguistica, cosa può dare a questa il diritto? È il grande linguista Ferdinand de Saussure, a cui si deve la rifondazione della linguistica moderna, a rispondere: nel suo disegno di porre le basi di una scienza rigorosa, prende a prestito concetti giuridici, perfettamente applicabili alla lingua ed alla linguistica:

Si parla correntemente di leggi in linguistica: ma i fatti della lingua sono realmente retti da leggi? E di quale natura queste possono essere? La lingua essendo una istituzione sociale, può pensarsi a priori che essa sia regolata da prescrizioni analoghe a quelle che reggono le collettività.<sup>2</sup>

L'aspetto istituzionale è probabilmente ciò che di più importante la teoria giuridica ha offerto alla linguistica.<sup>3</sup> Nel terzo paragrafo dedicato allo strutturalismo in linguistica e nella teoria giuridica verranno analizzati altri punti di possibile feconda "contaminazione" fra i due campi del sapere ivi considerati (insieme alla storia che li lega), ed approfondito il discorso di lingua e diritto quali "istituzione", o "sistema", o "struttura".

Le frasi citate contengono parecchi spunti sui quali quest'articolo cercherà di sviluppare qualche ulteriore ragionamento ed un embrione di proposta nelle conclusioni. In particolare la frase riportata secondo la quale la linguistica non è tentata dall'ideologia può essere il punto di partenza per una riflessione su quello che il diritto potrebbe essere ed invece non è; se la comparazione serve a sottolineare similitudini e differenze, allora quella citata è una differenza con il diritto: il diritto è strettamente collegato all'ideologia. Si può discutere quanto debba esserlo, ma è innegabile che su questo terreno il parallelo fra linguistica e diritto sia molto problematico, mentre su altri versanti, come quello dei prestiti e delle contaminazioni, la comparazione può essere agibile ed anche utile.

Molto prima di Sacco in Italia qualche autore ha tentato un parallelo fra lingua e diritto, con analisi che in parte oggi si possono considerare un po' ingenua (ma comunque degne di attenzione e studio), in parte tuttora valide se non fondamentali. Fra le prime si possono citare quelle di Augusto Gaudenzi, fra le seconde quelle di Alessandro Levi, infine quelle di Pietro Fiorelli. Il primo, professore di Storia del diritto italiano presso l'Alma Mater, tenne una prolusione a Bologna nel 1881 su «lingua e diritto nel loro

2 DE SAUSSURE (1983) 111.

3 FIORELLI (1957) 271.

sviluppo parallelo». <sup>4</sup> Di Fiorelli si dirà nelle prossime pagine, Levi scriveva, trattando del diritto e del linguaggio, che

l'uno e l'altro sono storia vivente. Ogni individuo coòpera a tale storia, con l'esprimere le proprie intuizioni, col volere il soddisfacimento dei propri bisogni. Ogni individuo contribuisce alla vita del linguaggio, sia col confermare, sia con l'uso ch'egli ne fa, il significato dei vocaboli che gli servono per esprimere le sue impressioni, sia col coniare vocaboli nuovi, con l'adattare a nuovi significati parole vecchie, con l'osservare ed eventualmente col trasgredire certe regole dell'esprimersi. Ogni individuo contribuisce, del pari, alla vita del diritto, sia con l'usare delle liceità esplicitamente od implicitamente tutelate dalle norme giuridiche, sia col manifestare la sua volontà rivolta al raggiungimento di fini pratici previsti e garantiti dall'ordinamento giuridico, sia col confermare, mercé la sua osservanza e mercé l'applicazione cagionata dalla sua attività, il vigore delle leggi, sia eventualmente, trasgredendole, col provocarne le sanzioni od anche con lo sgretolarne la forza normativa. <sup>5</sup>

Come dimostrano i citati raffinati richiami sul rapporto fra lingua e diritto, se ben compresa ed utilizzata, la linguistica, cioè la teoria sulla lingua, è dunque una della discipline che servono a meglio comprendere il fenomeno giuridico, scongiurandone per quel che può la frantumazione del sapere. <sup>6</sup> Sicuramente l'apporto della linguistica al diritto sarà meno evidente di quelle offerte dall'economia e dalla storia, ma, come si vedrà nel prosieguo del lavoro, la sua conoscenza è utile ad inquadrare in maniera moderna, problematica, e particolarmente nell'ambito della comparazione, i fenomeni giuridici. Se poi si inquadra la linguistica nella sua dimensione storica, si aggiunge il beneficio dell'ausilio della più classica delle discipline ancillari del diritto. La storia, e dunque la storia della linguistica, è particolarmente utile, anzi indispensabile, per il diritto comparato, come dimostra la ricerca di cui fa parte questo breve saggio. Sia diritto che lingua sono dunque prodotti del genio umano, partecipano entrambi della natura di sistemi, tema trattato con accuratezza dallo strutturalismo, che sarà parte della presente analisi (come le critiche ad esso), sia sul terreno linguistico <sup>7</sup> che su quello giuridico. <sup>8</sup>

4 GAUDENZI (1883) 271–304.

5 LEVI (1931) 51.

6 GALGANO (2009).

7 LEPSCHY (1981) e BENVENISTE (2010).

8 SCARCIGLIA (2016) 70 ss. e FROSINI (1962).

Sin qui ho trattato, per introdurre il tema del presente articolo, del possibile apporto che la “linguistica pura”, o “linguistica generale”, può dare al diritto. Accanto al tema accennato vi è quello, fondamentale e molto trattato dalla dottrina,<sup>9</sup> ma che in questa sede non sarà analizzato, dello studio del linguaggio giuridico, oggetto soprattutto dell’attenzione di filosofi del diritto.<sup>10</sup>

Ma vi è anche un’altra dimensione della linguistica, e del rapporto tra lingua e diritto, ed è quella dell’evoluzione dello studio dei diritti linguistici, intesi soprattutto nel loro aspetto “estrinseco”, che riguarda la regolamentazione giuridica della lingua in quanto segno identitario, la lingua come oggetto del diritto.<sup>11</sup> È evidente l’intreccio fra scelte relative alla regolamentazione delle lingue e della forma di Stato e di governo dei singoli Paesi: uno Stato autoritario non sarà mai promotore del plurilinguismo ufficiale, e uno Stato federale sarà più facilmente invece portatore di tale esigenza.<sup>12</sup> Si tratta sempre di un tema legato alla linguistica, ma non alla sua dimensione più teoretica, bensì a quella legata alla lingua come fatto sociale e politico di estrema importanza nella società. In tal senso il nesso fra democrazia e linguistica è evidente, come si vedrà nel sesto paragrafo.

Nell’anno appena trascorso sono stati pubblicati in Italia (e non solo) importanti opere sui diritti linguistici, che testimoniano l’importanza crescente data a questa sub-disciplina dei diritti delle minoranze.<sup>13</sup> Si tratta dell’ambito del diritto al quale ho dedicato la maggior parte della mia attività di ricerca, e fa piacere vedere che esso è praticato sempre da più stimati colleghi e colleghe. L’analisi della storia della linguistica, come anche l’analisi del linguaggio giuridico, partecipa invece dell’aspetto “intrinseco” dello studio dei diritti linguistici, relativo cioè alla lingua in quanto soggetto del diritto, costituendone una sub-materia ancora poco praticata.

Dunque il presente lavoro è strutturato su più piani del rapporto fra lingua e diritto, ma tutti connessi l’uno all’altro. La storia è la base comune su cui vengono svolte tutte queste analisi. Del resto, come scriveva in maniera illuminante Pietro Fiorelli, « tutto ciò che è diritto e che è lingua, tanto le

9 POGGESCHI (2015).

10 SCARPELLI (1976).

11 POGGESCHI (2010) 12 ss.

12 POGGESCHI (2010) 203–211.

13 DE VERGOTTINI (2013) 19.

unità dei sistemi quanto i fenomeni più individui e frammentari, è nella storia ». <sup>14</sup>

Non vi è alcuna pretesa di completezza in quest'articolo, trattasi di uno studio che intende esplorare lo stato dell'arte sul rapporto fra lingua e diritto, ma con un'analisi dedicata alla linguistica da me mai effettuata, che può offrire ulteriori spunti di riflessione, utili sia al giurista che al linguista.

È già chiaro che, pur condividendo gli stessi oggetti, è diverso trattare di lingue e di diritto piuttosto che di (teoria) linguistica e teoria giuridica. Il presente breve saggio ha l'ambizione di coprire entrambi gli ambiti, traendo degli spunti relativamente ai collegamenti fra fenomeno linguistico e fenomeno giuridico, utilizzando la comparazione, consapevole del fatto che non sono un linguista, ma un giurista appassionato di temi legati alla lingua, soprattutto nel collegamento di questi con il diritto, come appare chiaro per la sociolinguistica, una cui seppur basilare conoscenza è necessaria per capire la materia delle politiche linguistiche e della loro valutazione (alla valutazione delle politiche linguistiche è stato recentemente dedicato un importante convegno all'Università di Teramo, diretto dal professor Giovanni Agresti: « Valutare le politiche linguistiche: quali obiettivi, criteri, indicatori », X Giornate dei Diritti Linguistici, 14–16 dicembre 2016).

Il presente articolo intende da un lato accennare ad una comparazione fra storia della linguistica e storia del diritto, sottolineandone gli aspetti comuni e le divergenze, e poi sulla dimensione sociale e politica della linguistica, che uno studioso come Tullio De Mauro, peraltro anche grande linguista “puro” (ed anche fra i promotori della legge 482/1999 sulle minoranze storiche) ha interpretato al meglio. In sede di conclusione si farà il punto della situazione sul rapporto fra linguistica e teoria giuridica ed in generale sulla relazione fra lingua e diritto, nel prisma della storia. Si tratta dunque di un lavoro di diritto comparato “contaminato”, con particolare attenzione alla realtà dell'Italia.

14 FIORELLI (1966) 456.

## 2. Storia del rapporto fra lingua e diritto. La linguistica storica e la scuola storica del diritto

Se è vero che *ubi societas ibi ius*, è anche innegabile che *ubi homines, ibi favella*. Il linguaggio ebbe origine dal canto, dalla musica, secondo l'affascinante ricostruzione di Steven Mithen;<sup>15</sup> se il diritto è la naturale forma che disciplina l'organizzazione sociale, anche quella più primordiale, il rapporto fra lingua e diritto è addirittura anteriore alla preistoria.<sup>16</sup>

La linguistica generale, come l'intendiamo oggi, è una scienza relativamente recente, sviluppatasi a partire dalla prima metà dell'ottocento. Ma le sue origini vanno ricercate in

quel rinnovamento degli studi sul linguaggio che portò, durante il [diciannovesimo secolo] alla formazione della grammatica comparata; questa, sorta in un periodo in cui tutti i campi si andava sviluppando un nuovo metodo scientifico, raggiunse, almeno su terreno favorevole come quello delle lingue indoeuropee, risultati notevolmente sicuri e fornì alla nostra disciplina le indispensabili basi tecniche.<sup>17</sup>

Ma di lingua e di linguaggio l'uomo riflette da molto più tempo. Di lingua tratta infatti già Platone nel dialogo *Cratilo*, ma i greci, « immersi nelle loro tradizioni e convinti, non a torto, della loro superiorità intellettuale, guardavano con disprezzo alle lingue straniere e s'inducevano a studiarle solo se spinti da motivi di necessità pratica ».<sup>18</sup> Mancava quindi nei greci quella curiosità verso gli altri che spingeva alla comparazione, presupposto degli studi sulla lingua.

Nel Medioevo dominava la concezione della “grammatica universale”, secondo la quale una struttura unica ed appunto universale è insita in tutte le lingue, e dunque « le regole della grammatica, in quanto regole, sono perfettamente indipendenti dalle particolari lingue in cui si attuano ».<sup>19</sup> A parte questa concezione palesemente contraddetta dalla linguistica moderna, nel Medioevo si svolse l'opera di Dante, fondamentale per l'unità della lingua italiana non solo per il peso letterario della sua *Commedia*, ma anche

15 MITHEN (2005).

16 ORTINO (2010).

17 LEROY (1990) 3.

18 LEROY (1990) 5.

19 LEROY (1990) 8.

per le analisi comparative fra i vari volgari scritte nel 1301, con il *De vulgari eloquentia*.<sup>20</sup>

Sempre nel Medioevo, è interessante ricordare, secondo quanto tramandato da un'antica tradizione, che Irnerio, « da *magister in artibus* qual era in origine fosse spinto allo studio dei testi giuridici dal bisogno d'appagare una curiosità di carattere modestamente lessicale », <sup>21</sup> relativa alla parola *asse*. Essa era « gravata di tre significati diversi », nessuno dei quali soddisfaceva l'Irnerio, il quale « con gesto innovatore cercò una risposta nell'esame diretto delle fonti giustiniane; e riprese in mano i *Digesti*, e ne scosse la polvere che vi s'era ammicchiata per cinque secoli ». <sup>22</sup> L'episodio, che ha tratti anche esageratamente leggendari, ci sta comunque « a ricordare l'elementare verità che l'indagine giuridica e l'indagine linguistica, intese nella loro essenza più generale e nel loro insieme, procedono fatalmente e procederanno di pari passo, frutti come sono d'un comune bisogno dello spirito umano ». <sup>23</sup> Si possono anche utilizzare in questo senso antiche teorie sulla lingua, direi della "linguistica inconsapevole", in quanto interessanti per un parallelo con il diritto. Così le teorie sull'anomalia e l'analogia delle scuole filologiche di Pergamo e di Alessandria <sup>24</sup> ricordano che la comparazione consiste nell'evidenziare sia le differenze che le similitudini; si tratta di operazioni intellettuali comuni all'analisi di lingua e diritto.

Compiendo un salto di qualche secolo, è nell'ottocento che il clima culturale di grande attenzione verso i risultati raggiunti dalle scienze tocca sia i linguisti che i giuristi. Occorre però sapere come si arrivò a quel momento di evoluzione delle varie teorie del diritto e di definizione della linguistica moderna, che praticamente nasce in quel fondamentale periodo.

Un momento chiave per il rinnovo degli studi sulle lingue fu la rivelazione del sanscrito agli studiosi occidentali: « la conoscenza di questa lingua apriva l'accesso al *corpus* dei grammatici indiani, offrendo così un tesoro di osservazioni precise particolarmente istruttive per la classificazione dei fonemi e per le teorie sulla radice e la formazione delle parole ». <sup>25</sup> A Parigi nel

20 DANTE (1983).

21 FIORELLI (1957) 261.

22 FIORELLI (1957) 262.

23 FIORELLI (1957) 263.

24 MORO (2008) 37.

25 LEROY (1990) 19.

1795 venne fondata l'*École nationale des langues orientales*, dove un gruppo di competenti studiosi insegnava le lingue e le letterature orientali e, in particolare, dell'Iran e dell'India. Di qui Friedrich Schlegel attinse gli elementi del suo famoso libro del 1808 *Über die Sprache und Weisheit der Inder*, nel quale per la prima volta si trova l'espressione di « grammatica comparata ».<sup>26</sup>

Fu dunque la scoperta della storia delle lingue che dette impulso alla linguistica, anche se sono da registrare molte resistenze e gelosie dei filologi classici nei confronti dei nuovi linguisti (si veda fra l'altro a questo proposito la posizione di Schleicher, *infra*).<sup>27</sup> Solo alla fine dell'ottocento « filologi e linguisti prenderanno piena coscienza del reciproco interesse ad uno scambio delle rispettive esperienze metodologiche ».<sup>28</sup>

Figure decisive per lo sviluppo della linguistica dalla fine del settecento all'ottocento furono, fra gli altri, Wilhelm van Humboldt, Jacob Grimm e August Schleicher. Il loro contributo fu decisivo, nell'ottica di una esaltazione dello spirito popolare tedesco che avrà non pochi punti di contatto con i teoremi della scuola storica del diritto, il cui rappresentante più celebrato fu Friedrich Carl von Savigny.

Humboldt considerava il linguaggio come manifestazione dello spirito umano, e « sognava di riuscire a istituire tra la mentalità e la lingua di un popolo un rapporto così stretto che bastasse conoscere l'una per dedurne l'altra ».<sup>29</sup> Humboldt non aveva previsto le conseguenze di quest'abbozzo di psicologia delle razze, che non teneva conto del fatto che se i caratteri etnici si trasmettono ereditariamente col sangue, così non è per la lingua, come dimostrano facilmente, per fare un esempio, gli afro-americani, da subito partecipi della realtà linguistica anglofona: questo non contraddice la realtà delle lingue creole, che testimoniano anch'esse di un'evoluzione che non ha a che vedere con fattori etnici, ma storico-linguistici. Se però è importante non fare confusione fra razza e lingua, « rimane il fatto che la lingua talvolta può sembrare che rispecchi una mentalità nazionale », fattore sul quale hanno parecchio insistito i linguisti della scuola idealistica. Non vi è dunque nulla di strano se la lingua riflette differenze, come è ben visibile per la

26 LEROY (1990) 20.

27 LEROY (1990) 23.

28 LEROY (1990) 23–24.

29 LEROY (1990) 39.

mentalità francese rispetto a quella tedesca, per fare un esempio.<sup>30</sup> Quello che è sbagliato è « attribuire alla lingua stessa, alla sua struttura, alla sua essenza, ciò che essa semplicemente traduce, (ciò) significa anteporre la psicologia alla linguistica, la quale ha invece il compito di studiare la lingua per se stessa e non come mezzo per giungere a uno stato d'animo ». Anche il pensiero di Benedetto Croce sulla lingua, peraltro non limitato a quest'aspetto, risente di quest'impostazione.<sup>31</sup>

August Schleicher, attivo nella seconda metà dell'ottocento, esercitò un profondo influsso sullo sviluppo della linguistica: anche studioso di botanica, « si compiacceva di opporre il linguista al filologo paragonando il primo al naturalista che comprende nel suo studio la totalità degli organismi vegetali, mentre il filologo è simile al giardiniere che prodiga le sue cure soltanto a certe specie apprezzate per il loro uso pratico o per il loro valore estetico ». La linguistica doveva dunque essere come una scienza naturale « e Schleicher tentava di definire le leggi con il rigore che caratterizza le leggi fisiche o chimiche o di chiarire l'evoluzione delle lingue applicando ad esse le teorie di Darwin, nuove per quell'epoca ». <sup>32</sup> Fra i suoi meriti, vi fu quello di aver tracciato un metodo di classificazione delle lingue del mondo, anche se le sue idee sulla linguistica come scienza naturale pura possono oggi apparire ingenua e superate. Bisogna infatti ricordare che « la linguistica è scienza dell'uomo e non della natura e che le scienze umane non tollerano le rigorose schematizzazioni e le belle rappresentazioni grafiche che i cultori delle scienze esatte riescono a disegnare con tanta invidiabile sicurezza ». <sup>33</sup>

Colui che lega di più la linguistica alla scuola storica del diritto è Jacob Grimm, autore insieme al fratello Wilhelm di un monumentale dizionario della lingua tedesca, e di varie opere, fra cui le celebri favole, rielaborate a partire dalla tradizione popolare. Grimm fu esponente dei neo-grammatici, che sull'esempio di Humboldt insistono sulla grammatica comparata: questa « non consiste nel mettere a confronto le lingue attestata con un originario sistema ideale, ma è bensì un procedimento che serve a tracciare, tra due date fissate, la storia delle lingue appartenenti a una stessa famiglia ». <sup>34</sup> La linguisti-

30 LEROY (1990) 41-42.

31 FIORELLI (1957) 264 ss. e DEVOTO (1953) 183-193.

32 LEROY (1990) 25.

33 LEROY (1990) 31.

34 LEROY (1990) 41-42.

stica ebbe con Grimm un filone che la legava alla scuola storica, ed è interessante notare come però per certi aspetti essa, sia nel metodo che nei risultati, fosse più vicina alla biologia ed alle scienze naturali in genere che non alla filosofia e alla storiografia, cosa che si è espressa al massimo con il già menzionato August Schleicher.<sup>35</sup> È opportuno a questo punto analizzare le principali caratteristiche della Scuola storica del diritto.

Il rappresentante principale della scuola storica, Savigny trasse la maggiore ispirazione dal diritto romano, di cui era profondo conoscitore, per elaborare la sua teoria, della quale è importante l'aspetto anti-illuminista ed anche anti-rivoluzionario:<sup>36</sup> la finalità è quella di una « fondazione *ex novo* di una scienza giuridica sistematica e cosciente del suo metodo ».<sup>37</sup> Savigny aveva chiara la missione del giurista nella sua epoca, che era quella della codificazione napoleonica; si trattava di sistematizzare il diritto, insieme a renderlo certo: « i concetti di certezza e di sistematicità del diritto cominciavano ad apparire come elementi necessari per uscire dal caos della vita giuridica e come elementi, ad un tempo, tra loro inscindibili ».<sup>38</sup> Nelle sue lezioni sulla *Metodologia giuridica*, tenute a Marburg nel 1802 e nel 1803, Savigny predica la necessità della legislazione come risultato finale della ricerca della sistematicità, in quanto « la singola unità che nella trattazione filologica viene presa in considerazione come tale, nella trattazione sistematica deve essere al tempo stesso pensata come un tutto... Il contenuto del sistema è la legislazione, dunque norme giuridiche ».<sup>39</sup>

Oltre ad altre preoccupazioni di Savigny, come quella di lasciare che il diritto rimanesse affidato ad un ceto esclusivo di dotti, in senso kantiano,<sup>40</sup> vi era in lui l'idea di

fissare un rapporto con la storia in senso nazionale e politico, poiché dalla storia egli intendeva dedurre la fondazione di generali fini politici, individuando nella "suprema natura del popolo" il principio motore dell'intera vista storica ed insieme la radice effettiva di una continuità 'nazionale' (in senso culturale) da mantenere al riparo da ogni contaminazione esterna, fosse essa l'assolutismo o la rivoluzione, e da

35 LEPSCHY (1981) 50.

36 WIEACKER (1980) 27.

37 WIEACKER (1980) 31.

38 MAZZACANE (1974) 11.

39 WIEACKER (1980) 20.

40 MAZZACANE (1974) 12.

ogni particolarismo nazionalistico (in senso politico), capace di distruggere uno degli elementi portanti: l'unità profonda della cultura giuridica europea.

Savigny “gioca” dunque su un doppio binario, perfettamente compatibile: vi è una forte identità giuridica nazionale, in questo caso tedesca (non sarà poi un caso se *I discorsi alla nazione tedesca* di Fichte sono dello stesso periodo, ed anche *La missione del dotto*, che vanno nello stesso senso di quanto indicato da Savigny per i giuristi), inserita nella cultura giuridica europea. Non è estranea a questa visione, come del resto a quella francese dello stesso periodo, l'idea che sia uno Stato in particolare ad essere incaricato dal destino di far vivere secondo la sua interpretazione la cultura giuridica comune. Un universalismo particolarista, dunque, che predica la superiorità di un sistema giuridico e culturale in senso lato su tutti gli altri.

Savigny dunque rinnova la scena culturale tedesca rimanendo in un solco già tracciato dai grandi pensatori. Ma se

è possibile, o addirittura necessario, considerare Savigny contemporaneamente come discepolo di Herder, di Kant e di Schelling e in continuo scambievole rapporto con Classicisti e Romantici, non ha chiaramente alcun senso, seguendo una cattiva abitudine della Storia delle idee, tentare di spiegare la Scuola storica semplicemente come prodotto di moventi ideali. Essa deve piuttosto essere capita dal suo interno, come autonomo centro gravitazionale nell'ambito di quel più generale fermento dello spirito tedesco [tipico di quell'epoca].<sup>41</sup>

In quella atmosfera di esaltazione del “popolo” la vita giuridica è per Savigny una « componente individualizzata dell'intera vita di un popolo, che scaturisce tacitamente e necessariamente dalla sua esperienza allo stesso modo che la lingua ». <sup>42</sup> Ecco la concezione della lingua dei neo-grammatici, ed il legame di Grimm con Savigny in precedenza indicato. Però il popolo « non è affatto per Savigny la realtà politica e sociale della nazione storicamente intesa, bensì un concetto culturale ideale: la collettività unita da una comune formazione spirituale e culturale ». <sup>43</sup> Wieacker effettua a tal proposito un interessante paragone con la « Linguistica romantica », che in modo analogo « trascura volentieri il contributo dato alla creazione di una lingua da eminenti personalità o da istituzioni culturali nazionali (come l'Accade-

41 WIEACKER (1980) 20.

42 WIEACKER (1980) 70.

43 WIEACKER (1980) 69.

mia francese), così come le mutazioni linguistiche determinate dalle trasformazioni sociali». <sup>44</sup>

È ancora rilevante oggi l'eredità della Scuola storica? La risposta di Franz Wieacker ha già mezzo secolo, ma è ancora valida:

è stato merito della Scuola storica riuscire a rifondere il complesso morente del *jus commune* in un nuovo tessuto di principi generali, in grado di sbrigliare la fantasia giuridica in una produttività fino a quel momento sconosciuta e di arricchire smisuratamente la gamma delle possibilità giuridico-dogmatiche. <sup>45</sup>

Prima di concludere questo paragrafo, e prima di analizzare la linguistica di de Saussure, è bene fare un rapido excursus sulle altre principali tendenze giuridiche a cavallo di ottocento e novecento, successive alla scuola storica del diritto, per capire i possibili nessi con la linguistica e soprattutto inquadrare sia linguistica che teoria giuridica nel clima – ma sarebbe meglio dire i climi – dell'epoca.

In Germania la Pandettistica segue, in maniera fondamentalmente coerente, la Scuola storica del diritto, la quale nel persistente particolarismo giuridico della Confederazione tedesca e degli esordi del Reich bismarckiano contribuisce in maniera decisiva al « raggiungimento dell'unità in dogmatica, in dottrina e in giurisprudenza anche al di fuori dell'ambito di applicazione del Diritto comune ». La Pandettistica produsse eccellenti opere, ebbe anche un certo seguito al di fuori della Germania, e si irradiò dal diritto romano e privato a quello pubblico per merito soprattutto di Jhering, Gerber e Laband. Espressione anche del coevo positivismo giuridico fu Bernhard Windschied, la cui opera principale si chiamava però significativamente *Le pandette* (edizioni dal 1862 al 1891), che passò dalla linguistica al diritto sotto l'influsso di Savigny, a testimonianza della contiguità e del dialogo fra le due discipline in quella decisiva fase storica.

Il positivismo giuridico (sociologico) francese espresse la figura di Leon Duguit la cui opera fondamentale *L'État. Le droit objectif et la loi positive* (1901) <sup>46</sup> precede di poco le opere principali di Raymond Carré de Malberg, che predica l'ideologia della sovranità del legislatore. Della dottrina tedesca si è già in parte detto, ma è bene ricordare, almeno per il diritto pubblico, Georg Jellinek e i più giovani Hans Kelsen e Carl Schmitt, sulle cui profonde

44 WIEACKER (1980) 69.

45 WIEACKER (1980) 20.

46 DUGUIT (2001).

differenze (ma anche su un comune forte interesse per il diritto internazionale) non è il caso di soffermarsi. Negli USA Roscoe Pound, che esalta la potenza nordamericana anche attraverso l'elogio incondizionato della *Common Law*, sosteneva una teoria sociologica del diritto. In Italia Santi Romano pubblicò la sua opera decisiva, *L'ordinamento giuridico*, nel 1918, due anni dopo la pubblicazione delle lezioni di de Saussure all'Università di Ginevra.

È evidente quanto era fervido il clima culturale e giuridico di quell'epoca, che rifletteva anche le inquietudini sociali che avrebbero portato a due conflitti mondiali ed alle ben note atrocità. Wieacker imputa anche al positivismo, in particolare del « Positivismo legislativo degenerato », o « Naturalismo applicato », il fatto che permette ogni arbitrio in veste di legge, la sopraffazione del più forte:

Che lo sterminio di altre razze è utile alla "razza superiore", l'uccisione dei malati di mente all'economia biologica della "comunità popolare", la responsabilità del gruppo familiare al buon comportamento politico dei padri di famiglia, l'incoraggiamento dei delatori al potere del dittatore, la esecuzione capitale del ladruncolo di metallo alla copertura del fabbisogno di metalli da lega dell'economia di guerra: son queste le verità dalle gambe corte della cui imposizione ad una coscienza pubblica deviata vanno ascritti gli allori ad un Naturalismo applicato che, stanco dei toni temperati, si è dato a fare il diavolo, passando risolutamente dalla spiegazione scientifica della realtà giuridica alla sperimentazione concreta sull'Uomo in carne ed ossa.<sup>47</sup>

Wieacker scriveva queste cose cinquant'anni fa, poco più di vent'anni dalla fine del secondo conflitto mondiale, dall'Olocausto e dai massacri perpetrati da Stalin (questi anche più recenti), in piena Guerra fredda, ma non sembra che oggi il tono possa essere più ottimista. Il diritto è mutato nel frattempo e le parole che Wieacker dedica al potere giudiziario, all'epoca soggetto senz'altro a quello legislativo, oggi andrebbero riviste: ad esempio l'impatto dell'economia, che c'è sempre stato, è oggi, in epoca di "diritto globale", ancora più evidente. La democrazia ha raggiunto certamente strati più ampi di popolazione del pianeta, ma fatica sempre a coniugarsi con democrazia e rispetto dei diritti degli uomini e delle donne in tutto il mondo.

Si passi finalmente con il prossimo paragrafo all'analisi dell'opera di Ferdinand de Saussure.

47 WIEACKER (1980) 344–345.

### 3. Da Saussure allo strutturalismo. La polemica crociana

Le descritte tendenze in linguistica, ed il generale clima culturale, per cui quelle che oggi chiamiamo scienze sociali oscillavano fra il positivismo, naturalismo e l'idealismo, prepararono la strada alla fondamentale opera di Ferdinand de Saussure, grande linguista ginevrino autore del postumo *Cours de linguistique générale*, ordinato da alcuni suoi allievi e basatosi su lezioni da lui impartite nell'omonimo corso, che vide la luce nel 1916 ma che fu diffuso dopo la prima guerra mondiale.<sup>48</sup> Il suo grande merito è di aver chiarito, con straordinaria ampiezza di orizzonti, le precedenti teorie, precise ma prive di respiro: « del genio di Saussure non c'è forse miglior segno del fatto che molte tesi da lui avanzate ci sembrano oramai verità ovvie, constatazioni improntate al buon senso e che non richiedono dimostrazione alcuna ».<sup>49</sup>

La linguistica, secondo Saussure, è parte di una scienza generale più vasta, che egli chiama « semiologia », il cui compito è studiare « la vita dei segni nel quadro della vita sociale ».<sup>50</sup> Occorre dunque innanzitutto procedere all'analisi del segno, che per Saussure è “arbitrario”, “il che è indubbiamente una constatazione del buonsenso, ma egli l'afferma con forza in linea di principio”.<sup>51</sup> Osserva Tullio De Mauro che

l'arbitrarietà dei segni è vista da Saussure come il principio fondamentale di tutta la realtà linguistica. Anzitutto essa fornisce un principio di classificazione dei sistemi semiologici (riti, costumanze, codici di comunicazione, linguaggi d'ogni sorta) a seconda del loro maggiore o minore grado di arbitrarietà. In secondo luogo, l'arbitrarietà consente che il linguaggio verbale si realizzi secondo l'altro principio, quello della linearità... l'arbitrarietà è all'origine del carattere oppositivo delle entità significanti e significate, ... la linearità è invece all'origine del carattere sintagmatico delle entità.<sup>52</sup>

La teorie principali di de Saussure si basano su distinzioni, come quelle fra significante e significato, e fra *langue* e *parole*. Secondo l'autore svizzero, la *langue* « è un sistema in cui tutti i termini sono solidali ed in cui il valore dell'uno non risulta che dalla presenza simultanea degli altri », mentre la

48 DE SAUSSURE (1922).

49 LEROY (1990) 71.

50 DE SAUSSURE (1983) 26.

51 LEROY (1990) 72.

52 DE MAURO (1983) xiii.

*parole* è l'atto concreto e individuale dei soggetti che si servono di quel sistema in una situazione determinata.<sup>53</sup> « La *parole*, unione d'una concreta fonìa e d'un concreto senso, è *sostanza*, mentre ciò che si attualizza nella *parole* e che serve a classificare la *parole*, ossia l'insieme dei significanti e dei significati, la lingua, è da de Saussure denominato e definito *forma* ». <sup>54</sup>

Altro noto binomio in Saussure è quello fra *sincronia* e *diacronia*: il primo riguarda l'aspetto statico della lingua, e riguarda soprattutto lo studio della grammatica e della struttura di una lingua in quanto tale, il secondo, certo più legato al concetto di storia, concerne il divenire. Benveniste sottolinea che una delle novità più rilevanti del punto di vista saussuriano,

uno di quelli la cui azione è stata più profonda, è consistita nel prendere coscienza del fatto che il linguaggio in sé non comporta nessuna dimensione storica, che è sincronia e struttura e che non funziona se non in virtù della sua natura simbolica. Con questo non è la dimensione storica che viene condannata, quanto un modo di "atomizzare" la lingua e di meccanizzare la storia.<sup>55</sup>

Saussure inverte anche il tradizionale rapporto fra sincronia e diacronia, attribuendo alla prima un carattere prioritario e preliminare; « la lingua è comprensibile e analizzabile in quanto essa costituisce un sistema, e il sistema funziona, in quanto tale, solo a considerarlo da un punto di vista sincronico ». <sup>56</sup> Se Saussure in parte è ancora, pur nel suo genio innovativo, un rappresentante della linguistica storica, è anche un anticipatore dello strutturalismo, come risulta chiaro dalla sua idea di sistema.

Come dimostra l'attenzione di Rodolfo Sacco verso la sua opera, Saussure è uno dei non giuristi che più aiuta a fecondare il pensiero giuridico, e lo stesso linguista ginevrino era attento al parallelo fra linguistica e diritto, come la già riportata frase sulle « leggi in linguistica » evidenzia. Ma molte delle teorie di Saussure possono essere trasposte al diritto: così è fra il binomio *langue* e *parole*, che può corrispondere a quello fra *norma* (ma anche sentenza o atto amministrativo) e *diritto*. Una dimensione più limitata ed una più generale dunque, che però sono in una relazione indissolubile. Anche il binomio *sincronia* e *diacronia* evoca paralleli giuridici. Ad esempio si può citare l'idea di federalismo come processo della nota teoria di Carl

53 LEROY (1990) 76.

54 DE MAURO (1983) xii.

55 BENVENISTE (2010) 11.

56 LEPSCHY (1981) 11.

Friedrich,<sup>57</sup> che privilegia l'aspetto dinamico a quello statico: parallelo non significa però comparazione di fenomeni identici, in quanto, se è vero che l'idea del federalismo in Friedrich esalta il suo sviluppo dinamico, quindi il senso diacronico, secondo Saussure « è chiaro che l'aspetto sincronico domina sull'altro, poiché per la massa parlante è la vera ed unica realtà ».<sup>58</sup> Su questo punto si discosta dalla scuola storica che privilegiava lo studio della modificazione della lingua: al proposito Saussure scrive che

si afferma spesso che niente è più importante del conoscere la genesi di uno stato dato; questo è vero in un certo senso: le condizioni che hanno formato questo stato ci illuminano sulla sua effettiva natura e ci pongono al riparo da certe illusioni; ma questo prova proprio che la diacronia non ha il suo fine in se stessa. Si può dire della diacronia quello che si è detto del giornalismo: porta a tutto, purché se ne esca fuori.<sup>59</sup>

Registrata con l'ultima frase citata una buona dose di senso dell'umorismo in Saussure, è bene completare l'analisi di questo importante punto, relativo alla dimensione *pancronica*: si domanda il grande linguista, « non potrebbero esistere nella lingua delle leggi nel senso in cui le intendono le scienze fisiche e naturali, vale a dire dei rapporti che si verificano dovunque e sempre? In una parola, la lingua non può essere studiata anche dal punto di vista pancronico? ». La risposta è:

Senza dubbio. E così poiché si producono e si produrranno e si produrranno sempre mutamenti fonetici, si può considerare questo fenomeno in generale come uno degli aspetti costanti del linguaggio: ecco dunque una delle leggi. In linguistica, come nel gioco degli scacchi, vi sono regole che sopravvivono a qualsiasi evento. Ma si tratta di principi generali esistenti indipendentemente dai fatti concreti; in quanto si parli di fatti particolari e tangibili, non c'è punto di vista pancronico.

Queste parole non possono non suscitare interesse nel giurista, che osserva da una parte i principi generali del diritto, e dall'altra i fatti particolari e tangibili, come i negozi giuridici, le sentenze e gli atti amministrativi. Peraltro in dottrina si sottolinea come le descritte dicotomie, consistenti nell'illusione di poter superare le stesse, « ha indirizzato molti lavori verso vicoli ciechi.... Ciò che doveva essere una distinzione utile, e in effetti necessaria di punti di vista, divenne una nociva separazione di campi di ricerca diversi ».<sup>60</sup>

57 FRIEDRICH (1968).

58 DE SAUSSURE (1983) 109.

59 DE SAUSSURE (1983) 109–110.

60 LEPSCHY (1981) 135.

Il parallelo prima compiuto fatto fra linguistica e teoria giuridica, come quello precedente relativo alla dicotomia *langue* e *parole* utilizzata per il diritto, rischia di essere forzato, ma è corretto dal punto di vista metodologico, se si vogliono considerare le due discipline oggetto di questo studio utilmente comparabili. Anche Giacomo Devoto, noto linguista, si lasciò andare a paralleli fra lingua e diritto (v. *infra*), secondo Fiorelli un po' eccessivi, ma, dal mio punto di vista utili, anche se non in modo immediato e tangibile come può essere ad esempio l'utilizzo delle neuroscienze nel diritto. Scriveva dunque Fiorelli di Devoto, che

egli mostrava e additava all'attenzione dei linguisti, con un'eleganza che in qualche caso sconfinava in una tal quale ricercatezza e in un certo gusto di metafore paradossali, nuovi e impensati punti di contatto fra la vita del diritto e la vita della lingua: il parlante l'attore e l'ascoltante convenuto, l'arte potere esecutivo e lo stile potere giudiziario, il grammatico legislatore e l'artista cittadino.<sup>61</sup>

L'attenzione rivolta verso l'"incontro" tra lingua e diritto manifestata da Devoto è rilevante ai fini della presente ricerca, costituisce un precedente nobile. Per quello che riguarda le radici storico-filosofiche del suo pensiero esse sono in parte riconducibili all'idealismo ed allo storicismo di Benedetto Croce, che dedicò pochi ma importanti scritti sul linguaggio,<sup>62</sup> nei quali « sottrae lo studio dei fatti linguistici concreti tanto alla codificazione delle grammatiche normative quanto alla classificazione della filologia comparata, e lo pone nella sfera dell'estetica ».<sup>63</sup> Croce conclude dunque che estetica e linguistica non sono due scienze distinte, ma una sola ed identica scienza, e le lingue « non hanno realtà fuori dalle proposizioni realmente pronunciate o scritte, presso dati popoli, in determinate epoche, cioè fuori delle opere d'arte in cui concretamente esistono ».<sup>64</sup> Questa dottrina si sarebbe evidentemente mostrata incompatibile con la teoria di Saussure della struttura legata al vincolo sociale (impiego obbligato dei segni), mentre Croce privilegiava l'idea della creazione spontanea e perpetua.<sup>65</sup> Sullo stesso piano il filosofo napoletano compie un parallelo fra lingua e diritto, quando scrive che

61 FIORELLI (1966) 452 e DEVOTO (1958) 1-5.

62 CROCE (1958).

63 LEROY (1990) 156-157.

64 LEROY (1990) 157.

65 LEROY (1990) 158.

al modo stesso che la storia di una lingua è sempre arbitraria e astratta fintanto che si consideri per sé, fuori delle opere in cui si è incarnata, epperò la vera storia di una lingua è quella della sua poesia e letteratura, così la vera storia del diritto di un popolo (del diritto realmente eseguito, e non di quello solo formulato nelle leggi e nei codici, e che spesso è rimasto lettera morta), non può non essere tutt'uno con la storia sociale e politica di quel popolo: storia tutta giuridica ossia economica, storia di bisogni e di lavoro.<sup>66</sup>

Croce risolve dunque l'analogia fra le storie del diritto e della lingua con la storia etico-politica e letteraria,<sup>67</sup> e negando le assurde storie di cose astratte:

L'effettivo processo storico non è mai dei vocaboli ma delle espressioni; non delle parole che entrano nelle rime del Petrarca e che un vocabolario petrarchesco può ben raccogliere e sforzarsi di definire, ma dei sonetti e delle canzoni che di lui si ricantano, dove solo sono vive perché formano parte di organismi vivi... Queste considerazioni, che si sono aggirate nella sfera dell'espressione della poesia e dell'arte, si potrebbero continuare anche fuori di quella sfera, per es., per le ricerche sulla storia degli istituti, – poniamo, il feudo o il comune, – sulla loro origine e il loro svolgimento: origine che non è dato trovare mai davvero, perché l'astratto non ha origine reale né, per simile ragione, svolgimento, laddove quei fatti che sono stati raccolti, per astrazione in concetti di istituti, quali feudo e comune, riconnessi con la realtà storica da cui erano stati staccati, ripigliano con la loro individuale fisionomia la loro determinatezza e la loro vita di azioni storiche.<sup>68</sup>

Quasi solamente in Italia la dottrina di Croce ebbe seguito, pur nelle differenze di impostazione, fra non pochi ed importanti linguisti: oltre il già citato Giacomo Devoto,<sup>69</sup> è d'obbligo ricordare Matteo Bartoli,<sup>70</sup> fondatore della "neolinguistica", Bruno Migliorini<sup>71</sup> e Giovanni Nencioni.<sup>72</sup> In particolare Devoto e Nencioni esaminano i problemi della linguistica alla luce dei dati forniti dalle scienze parallele come il diritto, la storia, l'archeologia: « al concetto ginevrino di 'sistema', Devoto e Nencioni sostituiscono quello di "stituzione", che dà ragione del duplice aspetto, sociale e individuale, dei fatti del linguaggio ». <sup>73</sup> Lepschy reputa invece disastroso l'uso fatto da certi linguisti delle teorie di Croce.<sup>74</sup> L'approccio storico sulla linguistica resta

66 CROCE (1950) 357.

67 FIORELLI (1957) 265.

68 CROCE (1945) 82–83.

69 DEVOTO (1962).

70 BARTOLI (1925).

71 MIGLIORINI (1960).

72 NENCIONI (1946).

73 LEROY (1990) 163.

74 LEPSCHY (1981) 141.

comunque uno dei più praticati ancor oggi,<sup>75</sup> indipendentemente dall'adesione o meno alle teorie di Croce. Nel prossimo paragrafo si analizzerà un caso peculiare di applicazione alla linguistica non della filosofia idealista, ma più semplicemente, ma con esiti non felici, di un'ideologia, quella comunista nell'Unione Sovietica.

#### 4. La linguistica ed il diritto secondo i comunisti sovietici

I comunisti russi mostrarono molto interesse per la linguistica, e parallelamente anche gli studi sul diritto erano sviluppati. Interessante ai fini della presente comparazione sono le teorie sul nazionalismo e sul federalismo come soluzione ad esso,<sup>76</sup> che lo stesso Stalin abbracciò. Queste teorie,<sup>77</sup> in parte ispirate all'austro-marxismo,<sup>78</sup> sono all'origine delle politiche linguistiche, anche odierne, di vari ordinamenti, compresa la Cina,<sup>79</sup> pur con le ovvie differenze che la diversa storia impone, insieme alle più o meno contingenti decisioni politiche.

Gli studiosi russi avevano avuto un ruolo non secondario negli studi di grammatica comparata e di linguistica, ma l'avvento del comunismo li tagliò improvvisamente « fuori dal resto del mondo e da allora vissero per molti anni al chiuso ».<sup>80</sup> Toccò ad uno di essi, Nicolas Marr, l'arduo (e visti i risultati, fallito) compito di adattare alla nuova ideologia la linguistica. Questi, che si era dedicato allo studio delle lingue caucasiche s'invischiò nell'insolubile problema delle origini del linguaggio (il linguaggio articolato si sarebbe gradualmente sostituito al linguaggio dei gesti per iniziativa degli stregoni regnanti sulle tribù) e si mise a predicare, sull'esempio dell'italiano Alfredo Trombetti<sup>81</sup> ma su basi ancor più avventurose e che non potevano pretendere alcun fondamento scientifico, la dottrina della monogenesi delle lingue del mondo.<sup>82</sup>

75 MARAZZINI (2013).

76 SCHLESINGER (1998).

77 CUKANI (2017).

78 PIERRÉ-CAPS (1995).

79 MULLANEY (2011).

80 LEROY (1990) 178.

81 TROMBETTI (1922).

82 LEROY (1990) 179.

La cosa stupefacente fu che per circa trent'anni queste teorie aberranti furono accettate, e dovette intervenire Stalin, con una celebre intervista alla *Pravda*,<sup>83</sup> per ristabilire la verità scientifica. In essa il leader sovietico, georgiano di nascita, dichiarava totalmente errato l'equiparazione che era stata fatta della lingua con la sovrastruttura. Lo schema funzionava per la sovrastruttura socialista, che si era imposta su quella borghese e capitalista sostituendosi ad essa, ma « la lingua non è il prodotto di questa o quella base, di una base vecchia o nuova, entro una determinata società, ma dell'intero corso della società e della storia delle basi per secoli e secoli ».<sup>84</sup> La storia dunque insegna che « le lingue nazionali non sono lingue di classe ma lingue di tutto il popolo, comuni ai membri della nazione e uniche per la nazione ». Ma Stalin ricorda che « gli uomini, i singoli gruppi sociali, le classi sono lungi dall'essere indifferenti alla lingua. Essi si sforzano di utilizzare la lingua nei propri interessi, di imporle il proprio lessico particolare, i propri termini, le proprie espressioni particolari ».<sup>85</sup> Di qui il discorso della « lingua di classe », che però non è una lingua distinta da quella nazionale, ma solo una maniera di utilizzarla da parte di una classe sociale. Maurice Leroy si domanda a cosa fosse dovuto questo deciso cambio di rotta imposto da Stalin: forse una semplice vittoria del buon senso, forse anche una volontà di continuare ad essere un punto di riferimento per tutta la comunità dei popoli slavi.<sup>86</sup> Giulio Lepschy scrive che

l'intervento di Stalin non era privo di aspetti teoricamente positivi, e presentava un ritorno, sul piano del buon senso, alle posizioni tradizionali della grammatica comparativa di stampo ottocentesco; ma era ben lungi dal poter costituire la carta e il programma della linguistica sovietica postmarrista.<sup>87</sup>

### Sempre secondo il linguista veneziano

è possibile vedere negli articoli di Stalin sulla linguistica l'inizio, se così si può dire, della destalinizzazione, della lotta contro il "culto della personalità", del "disgelo" culturale. Il predominio, fondato su fasi amministrative e di organizzazione della cultura, delle posizioni marriste, era un fenomeno tipicamente stalinista.<sup>88</sup>

83 STALIN (1952).

84 STALIN (1952) 12.

85 STALIN (1952) 19.

86 LEROY (1990) 180.

87 LEPSCHY (1981) 95.

88 LEPSCHY (1981) 93.

Stalin intervenne, con un certo umorismo, stabilendo che

si riconosce che nessuna scienza può svilupparsi e fiorire senza lotta delle opinioni, senza libertà di critica. Ma questa norma riconosciuta da tutti è stata ignorata e calpestata nel modo più sfacciato. Si è costituito un ristretto gruppo di dirigenti infallibili, che, essendosi assicurato contro ogni possibile critica, si è messo ad agire arbitrariamente e scandalosamente.<sup>89</sup>

Lasciando da parte facili ironie su quanto la libertà di critica sia stato il faro della politica staliniana, è importante qui sottolineare che i linguisti russi e sovietici tornarono a far parte della comunità internazionale. Lepschy ricorda che

in Italia gli scritti linguistici di Stalin suscitarono un considerevole entusiasmo per motivi particolari, presso gli intellettuali marxisti di formazione idealistica: Stalin, sostenendo che il linguaggio non appartiene alla sovrastruttura, sembrava offrire un'autorevole conferma, a chi sapesse che il linguaggio si identificasse con l'arte, del fatto che neppure l'arte appartiene alla sovrastruttura.<sup>90</sup>

Il vuoto ideologico che in linguistica succedette allo stalinismo fu colmato dall'avvento dello strutturalismo, che sarà l'oggetto principale dell'analisi del prossimo paragrafo.

## 5. Dallo strutturalismo alla grammatica generativa

Sino ad ora sono state analizzate le prime teorie della linguistica, che alla fine dell'ottocento iniziarono a risentire dell'imporsi delle scienze naturali, che influirono anche sulle teorie giuridiche. La linguistica è stata ancora più del diritto debitrice delle scoperte in campo scientifico. Per il diritto l'ambizione ad essere rigoroso come la scienza è in buona parte velleitaria, essendo esso troppo legato a fattori che non sono determinati dalla natura, ma dalla volontà dell'uomo: questo non toglie che le teorie del diritto non siano estremamente raffinate ed elaborate, ma non possono competere con i risultati certi della scienza (ammesso e non concesso che i risultati di questa siano immutabili). Si potrebbe tentare di spiegare la differenza fra scienze naturali e diritto con il fatto che le leggi delle prime vengono scoperte dall'uomo, mentre quelle del diritto vengono da esso inventate, e poi elaborate ed interpretate, in una sequenza di attività che sono tutte derivanti dall'intelli-

89 STALIN (1952) 42.

90 LEPSCHY (1981) 95.

genza e dalla volontà umana. Ma il senso di giustizia dell'uomo è innato, anche se si esplica in modi diversi, corrispondenti a tradizioni giuridiche diverse e secondo il diritto dei diversi ordinamenti nazionali.

Una delle caratteristiche delle scienze, anche sociali, è di possedere un metodo: nella ormai annosa discussione se il diritto comparato sia una scienza o semplicemente un metodo applicato ad altre discipline (il diritto costituzionale e pubblico, il diritto privato, il diritto penale, ecc.), Giuseppe de Vergottini ritiene che fondamentale sia applicare un metodo scientifico,<sup>91</sup> che renda rigorosa ma anche utile la comparazione. Sul metodo insistono anche i linguisti, come Émile Benveniste, il quale, non nascondendo anche i conflitti che dividevano molti autori, cinquanta anni fa dichiarava che

quando si sono comprese l'importanza della posta in gioco e le conseguenze che gli attuali dibattiti possono avere anche per altre discipline, si è tentati di pensare che le discussioni sulle questioni di metodo in linguistica possano non essere altro che il preludio di una revisione destinata a includere infine tutte le scienze umane.<sup>92</sup>

Un filone fondamentale della linguistica moderna che in parte si ispira alle scienze pure senza rinnegare il passato "filologico" di essa è lo strutturalismo.

Lo strutturalismo è stato, ed in parte continua ad essere, un filone del sapere che ha fecondato molte discipline, fra le quali la linguistica ha un ruolo privilegiato. Ma esso ha toccato altre discipline, fra cui la biologia, ed anche le scienze sociali e umane, come l'etnologia, la storia dell'arte, l'economia, la psicoanalisi, la sociologia, la scienza politica, la storia e naturalmente il diritto.<sup>93</sup> Al di fuori della linguistica si tratta di

un movimento culturale di origine in gran parte francese, che si è venuto affermando principalmente in polemica con altre impostazioni dominanti nella cultura francese moderna come l'esistenzialismo e il marxismo. In genere corrisponde a un atteggiamento di tipo scientifico che mira a introdurre nelle discipline umane, di solito individualizzanti e storicizzanti, metodi e criteri di tipo generalizzante, sincronico, e a volte un formalismo matematizzante che consenta di identificare configurazioni astratte costanti, regole di formazione e di trasformazione di pochi elementi semplici di base, dietro la variegata e mutevole apparenza dei fenomeni. Spesso la linguistica strutturale è stata considerata come una disciplina guida, come un modello a cui ispirarsi; e gli autori che hanno esercitato maggiore influenza sono Saussure e Jakobson.

91 DE VERGOTTINI (2013) 15 ss.

92 BENVENISTE (2010) 10.

93 BASTIDE (1965).

Bisogna peraltro precisare che « non sempre la loro utilizzazione è stata felice, e che termini e concetti della linguistica strutturale ritornano a volte nello strutturalismo non linguistico piuttosto stravolti che adattati ».<sup>94</sup>

Secondo il celebre antropologo Claude Lévi-Strauss, « il pensatore che forse più di ogni altro ha contribuito al successo dello strutturalismo in campo non linguistico »,<sup>95</sup> la struttura non è « il nucleo dell'oggetto » ma, al contrario, « il sistema di relazioni latente nell'oggetto », e dunque in tal modo « si arriverebbe ad eliminare ogni compartimentazione tra discipline affini ».<sup>96</sup>

Nel campo giuridico un'opera preziosa che parte dallo strutturalismo per meglio capire le potenzialità del diritto comparato è quella recente di Roberto Scarciglia.<sup>97</sup> In essa l'autore dichiara di non propendere per esso invece che per altre teorie, ma certamente il modo in cui lo presenta rivela l'importanza che esso ha, ancor più del funzionalismo, per porre il paragone con un'altra teoria importante nel diritto comparato dell'ultimo secolo.<sup>98</sup>

Di struttura si parla anche nella contrapposizione fra Stati unitari e Stati composti,<sup>99</sup> il che è naturale se si pensa alla rete di rapporti fra centro e periferia, al loro diverso atteggiarsi, che è tipico della struttura, che non è un *unicum* atomizzato ma qualcosa di complesso e coordinato. Di struttura si può parlare anche del governo, come fa Maurice Duverger nel suo *Droit constitutionnel et Institutions politiques*.<sup>100</sup>

La maggiore novità nella linguistica teorica contemporanea è costituita dalla grammatica generativa (di cui la grammatica trasformazionale è il tipo più importante), ideata e costruita da Noam Chomsky.<sup>101</sup> Secondo Chomsky, citando Lepschy,

la grammatica generativa nasce dalla confluenza di due componenti: l'intuizione idealistica dell'infinita creatività della lingua e gli studi compiuti nel nostro secolo sulla teoria matematica della compatibilità e della ricorsività che consentono di dare una formulazione precisa a tale intuizione. Il termine "generativo" si riferisce non

94 LEPSCHY (1981) 28.

95 LEPSCHY (1981) 28.

96 BASTIDE (1965) 12.

97 SCARCIGLIA (2016).

98 MICHAELS (2006) 339–382.

99 MATHIOT (1965) 83.

100 MATHIOT (1965) 84.

101 CHOMSKY (1957).

alla produzione concreta di singole frasi ma, secondo l'accezione matematica del verbo "generare", a un dispositivo astratto che specifica e enumera certe strutture. La linguistica non studia i testi, o un corpus di frasi effettivamente usate, ma ciò che consente a chi usa la lingua di produrre e capire un numero potenzialmente infinito di frasi diverse. Chomsky usa le due nozioni di esecuzione e competenza, che non possono non ricordare la dicotomia saussuriana di *parole e langue*; ma mentre nella *langue* prende rilievo l'aspetto della socialità, la competenza si riferisce a un "parlante-ascoltatore ideale in una comunità linguistica completamente omogenea", e non solo a ciò che egli deve sapere anche se non se ne rende conto, per potersi servire della lingua.<sup>102</sup>

Chomsky si oppone in modo particolare alla psicologia comportamentalistica, coi suoi meccanismi di associazione e di stimolo e risposta. Egli sottolinea invece che caratteristica dell'agire umano, e del linguaggio in particolare, è proprio il sottrarsi a tali meccanismi:

Non è tipico che delle frasi vengano ripetute (come nelle formule di saluto); al contrario, tipico è che ogni frase sia nuova. Una frase viene usata e capita non in quanto essa sia stata già incontrata e memorizzata prima, ma se ne possiede internamente la grammatica, cioè appunto il sistema astratto delle regole che specificano tutte e solo le frasi di una lingua.

Tale dispositivo è di una tale complessità che non è possibile che venga elaborato da zero, dal bambino, sulla base del bagaglio linguistico inevitabilmente limitato di cui dispone. « Quest'apparato dev'essere in gran parte ereditario e universale, sostiene Chomsky, riprendendo, con radicale originalità di visione storica, le ipotesi innatistiche e universalistiche della filosofia sei-settecentesca ».<sup>103</sup>

Sempre Lepschy, avvertendo che possa essere la sua esperienza soggettiva che lo guidi, trova sorprendenti analogie fra alcuni postulati di Chomsky e quelli di Croce. Il primo « mette in rilievo che il linguaggio è creativo, e discute il rapporto fra la creatività del linguaggio e la creatività dell'arte; e le vede entrambe in rapporto a nozioni come "libertà" e "mente" (cioè "spirito" nella tradizione idealistica italiana) ».<sup>104</sup> Noam Chomsky è divenuto da tempo noto anche per le sue posizioni politiche radicali, anti-sioniste e *no global*. La sua preoccupazione per la politica non è però da collegare direttamente alla sua attività di linguista, quanto piuttosto ad una sua sensibilità di

102 EPSCHY (1981) 107.

103 EPSCHY (1981) 108.

104 LEPSCHY (1981) 141 e CHOMSKY (1966) 3-31.

cittadino statunitense e del mondo. Il prossimo paragrafo analizza invece l'opera di linguisti che sono direttamente impegnati nella democratizzazione, in questo caso nel quadro italiano, perseguita attraverso le loro competenze in materia di lingua.

## 6. Linguistica e democratizzazione. Una stagione feconda per lo studio dei diritti linguistici, particolarmente in Italia

Tullio De Mauro, da poco scomparso, è stato uno dei più grandi linguisti italiani, autore di opere fondamentali come la celebre *Storia linguistica dell'Italia unita*, scritta nel 1963, poi più volte ripubblicata.<sup>105</sup> Il nesso fra De Mauro linguista ed il diritto sta anche nella sua partecipazione al dibattito che portò all'approvazione della legge 482/1999 sulle minoranze storiche. Per quello che riguarda l'apprendimento della lingua italiana, De Mauro lo pone in relazione con l'elevazione umana e culturale della persona, una traduzione dunque del mandato di rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione della persona umana del secondo comma dell'art. 3. Tratta direttamente di democrazia anche nel titolo un'altra celebre opera di Tullio De Mauro, *Dieci tesi per un'educazione linguistica democratica*.<sup>106</sup> Rispetto alla bussola troppo elogiata della vecchia didattica linguistica, la nuova

è la funzionalità comunicativa di un testo parlato o scritto e delle sue parti a seconda degli interlocutori reali cui effettivamente lo si vuole destinare, ciò che implica il contemporaneo e parimenti adeguato rispetto sia per le parlate locali, di raggio più modesto, sia per le parlate di più larga circolazione.<sup>107</sup>

Fra i linguisti specializzati nella questione delle lingue minoritarie meritano menzione Vincenzo Orioles<sup>108</sup> e Fiorenzo Toso,<sup>109</sup> mentre sul versante dei diritti linguistici di terza specie, vale a dire quelli relativi alle lingue degli stranieri e delle seconde generazioni, in connessione ai doveri di prima specie, relativi all'apprendimento della lingua ufficiale del Paese ospitante,

105 DE MAURO (2011).

106 DE MAURO (1975).

107 DE MAURO (1975) Par. viii.

108 ORIOLES (2003).

109 TOSO (2008).

è da segnalare il ponderoso volume diretto da Maria Grazia Guido del 2015.<sup>110</sup>

Un'altra opera importante a cavallo fra linguistica e diritto, è *Lingua di genere ed ordinamento giuridico*. L'autrice, dell'Università di Roma 3, è una linguista che ha da tempo mostrato attenzione verso l'applicazione della linguistica al diritto.<sup>111</sup> L'attenzione, anche mediatica, e sovente trattata in modo superficiale, verso la lingua di genere, è notevolmente aumentata negli ultimi anni, anche se, ad una presa di posizione uniforme dei linguisti ed alla attenzione di alcuni politici (basti citare la Presidentessa del Parlamento Laura Boldrini) non corrisponde ancora un'accettazione da parte di molte delle stesse donne, oltre che di uomini, anche autorevoli (si pensi a quanto detto in argomento dall'ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano proprio in una discussione con Laura Boldrini).

Un'altra opera estremamente importante di linguistica utile per il diritto è la recente *Lingua dei segni, società, diritti*, a cura di Benedetta Marziale e Virginia Volterra.<sup>112</sup> Quest'opera, fra i vari meriti, ha quello di richiamare all'attenzione l'imperdonabile manchevolezza dell'ordinamento italiano, nel quale manca una norma che renda ufficiale, ed efficace, la lingua dei segni. I due ultimi libri citati trattano dei diritti linguistici di "primissima" specie, non nel senso cronologico, ma seguendo la mia classificazione di diritti linguistici di prima specie (della maggioranza e dell'integrazione, nei quali la lingua è strumento per il godimento dei diritti fondamentali), seconda specie (i diritti delle minoranze, sia forti, che meramente a contenuto culturale) e terza specie (i diritti degli stranieri e delle seconde generazioni); ebbene, i diritti linguistici relativi alle donne ed alle persone sorde sono diritti di "primissima" specie perché attengono a diritti super-fondamentali, che traducono il mandato di divieto di discriminazione, esplicitamente (sesso) o per via (semplice) interpretativa (condizioni personali) enunciati dall'art. 3 Cost., ed esplicitamente previsti entrambi dall'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali della Ue.<sup>113</sup>

110 GUIDO (2015).

111 CAVAGNOLI-Woelk (2004).

112 MARZIALE, VOLTERRA (2016).

113 POGGESCHI (2010) 32-40.

I giuristi si sono da tempo dedicati in Italia, all'analisi dei diritti linguistici, soprattutto nell'ottica dell'attuazione, asimmetrica e lenta, dell'art. 6 della Costituzione sulla tutela delle minoranze linguistiche, con le opere di Alessandro Pizzorusso,<sup>114</sup> Sergio Bartole,<sup>115</sup> Paolo Carrozza, Roberto Toniatti,<sup>116</sup> Elisabetta Palici di Suni Prat,<sup>117</sup> Valeria Piergigli,<sup>118</sup> Giovanni Poggeschi,<sup>119</sup> Francesco Palermo e Jens Woelk.<sup>120</sup> Alla dimensione relativa al rapporto fra lingua e diritto sono anche dedicate le riflessioni sulla natura del linguaggio giuridico,<sup>121</sup> e quindi sull'interpretazione giuridica,<sup>122</sup> sulla "traduttologia"<sup>123</sup> e sulla semplificazione del linguaggio amministrativo.<sup>124</sup>

Nel 2016 hanno visto la luce alcuni importanti libri di giuristi sui diritti linguistici in Italia. Si tratta delle monografie di Lidianna Degrassi,<sup>125</sup> Lino Panzeri,<sup>126</sup> e dei volumi collettanei che raccolgono i lavori fatti nel quadro dell'importante PRIN su lingua e diritto diretto da Paolo Caretti e Paolo Bonetti,<sup>127</sup> attenti questi ultimi anche alla dimensione dei doveri linguistici di prima specie e dei diritti linguistici di terza specie.<sup>128</sup> La già citata opera sulla lingua dei segni, importantissimo esempio di apporto della linguistica ai diritti di prim(issim)a specie, è anch'essa del 2016. Rilevanti contributi dottrinali, in chiave comparata, sono contenuti nella sezione monografica del numero 4 della *DPCE* del 2016, a cura di Domenico Amirante, dove si esplora anche il possibile nesso fra forma di Stato e conformazione dei diritti linguistici. Per il 2017 è prevista l'uscita del volume a cura di Edoardo Chiti,<sup>129</sup> che è uno degli otto volumi del progetto diretto da Leonardo

114 PIZZORUSSO (1993).

115 BARTOLE (1999).

116 TONIATTI (2000).

117 PALICI DI SUNI PRAT (2002).

118 PIERGIGLI (2010).

119 POGGESCHI (2010).

120 PALERMO, WOELK (2011).

121 SCARPELLI (1976).

122 BETTI (1949), TARELLO (1980) e MODUGNO (2009).

123 POZZO (2012).

124 CORTELAZZO (2005).

125 DEGRASSI (2016).

126 PANZERI (2016).

127 CARETTI, MOBILIO (2016) e BONETTI (2016).

128 POGGESCHI (2010) 32 ss.

129 CHITI (2017).

Ferrara e Domenico Surace *A 150 anni dall'unificazione amministrativa d'Italia*.

Vi sono poi anche opere straniere, come *The Economics of Language Policy*, a cura di Michele Gazzola e Bengt Anne-Wickström,<sup>130</sup> a cavallo fra analisi linguistica ed economica, un filone di teoria applicata di diritti linguistici felicemente innovativa.

## 7. Conclusioni. L'apporto della bio-linguistica al diritto. L'ultimo decisivo passo verso il dialogo fra le due arti (o scienze)?

Quali conclusioni trarre da questi spunti comparativi fra linguistica e teoria giuridica, e fra lingua e diritto, e quale ruolo attribuire alla storia? Se sperabilmente il metodo utilizzato in quest'articolo è stato corretto e rigoroso (pur se atipico, in quanto utilizza sia materiali giuridici, che linguistici e storici, non relativi ad una sola disciplina), ciò comporta che vi sia una qualche risposta sul perché di questa comparazione, un tentativo di utilizzo utile dei risultati di essa, non essendoci « autentica comparazione allorché l'analisi si esaurisce nella descrizione parallela delle caratteristiche dei due termini che si vogliono raffrontare ».<sup>131</sup>

La storia del rapporto fra lingua e diritto è, come si è visto, antichissima; anche se inconsapevole, già dal canto delle scimmie, la forma più rozza di linguaggio, si fornivano strumenti per l'esercizio di rudimentali forme di vivere organizzato, cioè del diritto. Nell'ultimo secolo la comparazione ed i rapporti fra lingua e diritto, e fra linguistica e teoria giuridica, sono diventati più consapevoli. Un ultimo filone della linguistica, che può offrire utili spunti sia teorici che pratici al diritto, è la « bio-linguistica », che fa parte delle neuro-scienze.

Sia linguistica che diritto sono scienze sociali, ma si è visto che la prima attinge alla scienza pura: lo stesso termine di « bio-linguistica », che è lo studio dei fenomeni linguistici in relazione ai loro fondamenti biologici, rivela questo progresso nello studio del cervello e delle sue implicazioni relative al linguaggio.<sup>132</sup> La linguistica si è arricchita con questo filone dal

130 GAZZOLA, WICKSTRÖM (2016).

131 SCARCIGLIA (2016) 47.

132 MORO (2008).

1967, quando uscì l'opera, ormai un classico, di Eric Lenneberg *Biological Foundations of Language*.<sup>133</sup>

Per secoli si è pensato che la lingua fosse unicamente un prodotto culturale e storico; gli studi della bio-linguistica dimostrano invece che i confini della Babele linguistica sono direttamente connessi all'architettura funzionale del cervello, qualcosa che già *in nuce* prevedevano le teorie strutturaliste e della grammatica generativa. Proprio Noam Chomsky, nella sua lezione tenuta all'Università di Firenze il 12 dicembre 2004, fa il punto della situazione quasi cinquanta anni dopo la nascita della bio-linguistica, fissandone alcuni punti ormai accettati e ammettendone le sfide ancora aperte. Per Chomsky,

la prospettiva biolinguistica vede la lingua di una persona come uno stato di alcune componenti della mente, considerando "mente" nel senso degli scienziati del XVIII secolo, che riconoscevano che, dopo la "demolizione" da parte di Newton della "filosofia meccanicistica", basata sul concetto intuitivo di mondo materiale, non rimane un problema mente-corpo coerente, e che possiamo solo considerare aspetti del mondo "definiti mentali" come il risultato di "una struttura organica quale è quella del cervello".

I concetti espressi sono di ordine filosofico-scientifico, come dimostra la spiegazione in cosa consista essenzialmente la novità scoperta dalla bio-linguistica:

Un fatto elementare della facoltà del linguaggio è che si tratta di un sistema di discreta infinità, raro nel mondo organico. Un qualsiasi sistema di questo tipo è basato su un'operazione primitiva che prende oggetti già costruiti, e costruisce con essi un oggetto nuovo: nel caso più semplice, l'insieme che li contiene. Si chiami quell'operazione *Unisci* [*Merge*]. O *Unisci* o qualcosa di equivalente sono un requisito minimo. Con *Unisci* a disposizione, abbiamo istantaneamente un sistema illimitato di espressioni strutturate gerarchicamente. Il resoconto più semplice del 'Grande Balzo in Avanti' nell'evoluzione degli umani sarebbe che il cervello fu rimodellato, forse da una qualche piccola mutazione, rendendo disponibile l'operazione *Unisci*.

Le citate frasi di Chomsky sulla bio-linguistica, oltre che riassumere i suoi principi,<sup>134</sup> rivelano un aspetto decisivo di questa sotto-disciplina della teoria linguistica, che la modella: la natura sia « umanistica » che « scientifica » della linguistica. La tradizione dell'idealismo italiano, in buona parte influenzata da Benedetto Croce, che qualificava come « pseudo-concetti »

133 LENNEBERG (1967).

134 MORO (2008).

le scoperte delle scienze pure,<sup>135</sup> aveva privilegiato, come si è visto in precedenza, un approccio storico e filologico, insomma estetico, alla linguistica, relegando l'aspetto scientifico invece esistente, peraltro troppo enfatizzato da altri pensatori.

La linguistica odierna sembra essere attenta ad entrambi gli aspetti, e può offrire una straordinaria, complicata, ma necessaria sintesi fra cultura scientifica e umanistica, problema irrisolto, vuoi con un'esagerata enfasi sulla prima in certi ambienti, specialmente anglosassoni (che in realtà privilegiano il lato della tecnologia, decisiva poiché collegata all'economia ed alla produzione), vuoi con un certo qual disprezzo da parte degli umanisti nei confronti delle scienze, specialmente in Italia. È questo un apporto che la linguistica può dare al diritto, tenuto conto della già citata minore "scientificità" (nel senso di scienze pure) del diritto rispetto alla linguistica. Anche la polemica sull'insegnamento universitario in lingua inglese, sul quale si è espressa (favorevolmente ma ricordando al contempo l'importanza della lingua italiana come segno di identità culturale irrinunciabile) la Corte costituzionale con la sentenza n. 41 del 21 febbraio 2017, riguarda il conflitto fra cultura umanistica, espresso dalla tradizione letteraria italiana, e l'innovazione scientifica e tecnologica, veicolata dalla lingua inglese. Una sintesi è necessaria, tenuto anche conto che la tradizione italiana è forte anche nelle scienze e nella tecnologia, come i nomi di Galvani, Volta, Marconi e Fermi suggeriscono.

L'apporto della bio-linguistica ed in generale delle neuroscienze al diritto possono anche riguardare aspetti ben più pratici ed immediati di quello evocato del rispetto verso le scienze e della sintesi fra cultura scientifica ed umanistica. Alcuni risultati delle neuroscienze possono essere utilmente sfruttati dal diritto: ad esempio si può meglio giudicare degli aspetti psicologici del reo, anche attraverso le applicazioni che la biolinguistica può fare delle neuroscienze. Questo sembra l'aspetto più concreto del rapporto tra lingua e diritto, nel versante dell'utilizzo da parte di quest'ultimo dei progressi scientifici legati alla linguistica.<sup>136</sup> Questo per quello che riguarda la linguistica pura, o generale, mentre ancora più evidente è l'apporto al diritto

135 CROCE (1905).

136 SANTOSUOSSO (2008), PIZZETTI (2012), PALAZZANI, ZANNOTTI (2013), ZUECH (2013) e ROSELLI (2014).

della socio-linguistica, o la linguistica legata alle politiche sull'uso della lingua, sulla disciplina dunque dei diritti linguistici.

Oltre agli aspetti più pratici appena indicati, se ci si vuole dedicare ad una comparazione più puramente teorica e più “estrema” di quelle riportate in precedenza di Rodolfo Sacco, Ferdinand de Saussure, Giacomo Devoto e Pietro Fiorelli (ed altri), si potrebbe aggiungere un tentativo di parallelo fra « grammatica universale » e « diritto globale ». Ivi il comparatista non deve cedere alla tentazione di forzare troppo la comparazione, tanto più quella, che occorre maneggiare con grande cautela, fra discipline diverse. E la cautela esige rigore, il che fa dire che no, se in linguistica esiste una « grammatica universale », non esiste un solo diritto. Esiste però in tutte le società, e in tutti gli uomini, un senso di giustizia universale, anche se declinato in maniera diversa secondo le differenti tradizioni giuridiche. Tradizioni giuridiche che non sono cristallizzate ed immobili, come immobili e cristallizzate non sono le lingue, che si evolvono e nascono, come nel caso dei *pidgin* e delle lingue creole, la cui vicenda può ricordare quella dei sistemi giuridici misti. La giustizia universale non è però da confondere con il diritto globale, questa entità non ben definita che però esiste, e non coincide con il diritto transnazionale, ma è una somma di questo con i vari diritti, nazionali e locali, scritti e consuetudinari.<sup>137</sup>

Il tema appena affrontato riguarda dunque il pluralismo linguistico ed il pluralismo giuridico, ed il problema della classificazione delle lingue e dei diritti. Esistono tante tradizioni giuridiche e diverse lingue: la tassonomia è importante sia per la teoria del diritto che per la linguistica. La suddivisione in varie “famiglie” linguistiche esiste anche per le “famiglie” giuridiche. Spesso le due coincidono o si sovrappongono, in ragione di radici giuridiche comuni dettate dalla presenza della stessa lingua. Ad esempio, alle lingue neo-latine corrisponde l'area giuridica di *Civil Law*, a causa della comune radice romana ed al diffondersi del diritto romano, per opera soprattutto della dottrina, a partire dai Glossatori della scuola di Bologna,<sup>138</sup> ed in seguito all'espansione coloniale di Francia, Spagna, Portogallo e Belgio. Ma i Paesi di *Civil Law* non sono tutti di lingua latina o ex-colonie di essi:

137 ORTINO (1999), FERRARESE (2000), GALGANO (2005), BECK (2009), KJAER (2014) e WALKER (2015).

138 CALASSO (1951).

si pensi alla Germania, l'Olanda ed i Paesi scandinavi nell'area linguistica germanica, ed a tutti i Paesi slavi.

Se la classificazione delle lingue è abbastanza pacifica,<sup>139</sup> così non è per la classificazione delle famiglie giuridiche: questa risente della realtà politica e del peso delle tradizioni culturali di chi le ha stilate. Dalla classificazione di René David<sup>140</sup> a quella di Zweigert-Kötz,<sup>141</sup> fino a quelle, più "aperte", di H. Patrick Glenn,<sup>142</sup> di Mattei-Monateri<sup>143</sup> e di Alessandro Somma,<sup>144</sup> fino a quella molto recente di Uwe Kischel,<sup>145</sup> vi è una inevitabile attenzione maggiore verso le famiglie giuridiche che si conoscono meglio, pur se le ultime sono certamente più attente al diritto politicamente emergente, come quello islamico, asiatico ed (in misura minore) africano e dei popoli indigeni (senza dimenticare operazioni, consce o meno, di esaltazione della propria tradizione giuridica in chiave egemonica<sup>146</sup>).

Sia la linguistica che la teoria del diritto (perlomeno quella del diritto comparato) si sono sviluppate in modo tale da non considerare alcuni ordinamenti giuridici od alcune lingue naturalmente superiori. Certamente nel diritto sussiste un senso di superiorità dei giuristi occidentali rispetto agli altri, ma sempre di più il diritto degli altri Paesi e delle altre famiglie giuridiche viene considerato degno di attenzione, se non pari.<sup>147</sup> E se è innegabile che alcune tradizioni giuridiche siano più elaborate rispetto ad altre, non è detto che le prime siano più funzionali rispetto a quelle ritenute più "primitive", e spesso un modello giuridico è stato "esportato" da un Paese all'altro con il prestigio del modello o con la forza,<sup>148</sup> come dimostra l'esperienza del colonialismo.<sup>149</sup> E se è certo che « tutti i tipi di lingue vantano eguali diritti per rappresentare il linguaggio », <sup>150</sup> spesso la diversa realtà

139 BERRUTO (2006).

140 DAVIS (2002).

141 ZWEIFERT, KÖTZ (2011).

142 GLENN (2011).

143 MATTEI, MONATERI (1997).

144 SOMMA (2014).

145 KISCHEL (2016).

146 POUND (1921).

147 MENSKI (2006).

148 SACCO (2007) 75.

149 NUZZO (2004) e GOZZI (2015).

150 Benveniste (2010) 12.

linguistica ha creato problemi: ad esempio in Africa la regola europea si presenta all'autoctono in una forma linguistica ostica:

nel Paese ex coloniale, infatti, si parlano molte lingue, e nessuna di esse ha una centralità tale da darle titolo per essere lingua nazionale. Il diritto si esprime allora nella lingua dell'ex colonizzatore, e non è detto che l'operatore giuridico locale lo conosca in tutte le sue finanze.<sup>151</sup>

Il citato esempio è tipico del legame fra lingua e diritto, in questo caso della difficoltà di far coincidere lingua e tradizione giuridica. Su un altro piano, ma con quello descritto per forza interdipendente, esistono analogie fra lingua e diritto, ma anche differenze, legate soprattutto alla maggiore (ma non assoluta) arbitrarietà del diritto rispetto alla lingua, ed al fatto che il diritto è oggetto di teorie consapevoli da più tempo che la lingua. La linguistica è in quanto scienza piuttosto recente, ma ha già offerto spunti di riflessione al diritto, che a sua volta può offrire alla prima il suo imponente bagaglio concettuale. In quanto giurista interessato ai fenomeni linguistici, ho più insistito sull'apporto dato al diritto dalla linguistica che non viceversa, seguendo illustri esempi di giuristi che si sono guardati attorno per arricchire, rendendola più creativa,<sup>152</sup> la scienza del diritto, reputando necessario un dialogo interdisciplinare per superare la chiusura e la gelosia dei custodi della purezza delle varie discipline del sapere universale.<sup>153</sup> La storia del rapporto fra lingua e diritto, e fra linguistica e teoria giuridica, è già ricca ma può riservare ancora molte felici sorprese.

## Bibliografia

- ALIGHIERI, DANTE (1983), *De vulgari eloquentia* (1301), Milano  
BARTOLE, SERGIO (1999), *Le norme per la tutela delle minoranze linguistiche storiche*, in: *Le Regioni*, 27, 1063–1065  
BARTOLI, MATTEO GIULIO (1925), *Introduzione alla neolinguistica* (principi, scopi, metodi), Biblioteca dell'Archivum Romanicum, serie 2, Linguistica, vol. 12, Geneve

151 SACCO (2007) 70.

152 PASCUZZI (2013).

153 GALGANO (2009).

- BASTIDE, ROGER (1965), Introduzione al termine struttura, in BASTIDE, ROGER (a cura di) (1965), *Usi e significati del termine struttura nelle scienze umane e sociali*, Milano, 5–16
- BASTIDE, ROGER (1965), (a cura di) *Usi e significati del termine struttura nelle scienze umane e sociali*, Milano
- BECK, ULRICK (2009), *Che cos'è la globalizzazione. Rischi e prospettive della società planetaria*, Roma
- BENVENISTE, ÉMILE (2010, 1. ed. 1971), *Problemi di linguistica generale*, Milano, *Problèmes de linguistique générale* (1966), Paris
- BERRUTO, GAETANO (2006), *Corso elementare di linguistica generale*, Torino
- BETTI, EMILIO (1949), *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, Milano
- BONETTI, PAOLO (2016), (a cura di) *L'uso della lingua negli atti e nella comunicazione dei poteri pubblici italiani*, Torino
- CALASSO, FRANCESCO (1951), *I glossatori e la teoria della sovranità*, Milano
- CARETTI, PAOLO, GIUSEPPE MOBILIO (2016), (a cura di) *La lingua come fattore di integrazione sociale e politica*, Torino
- CARROZZA, PAOLO (1995), *Voce Nazione*, in: *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. 10, Torino, 126–159
- CAVAGNOLI-WOELK, STEFANIA (2004), *Einführung in die italienische Rechtssprache – Introduzione all'italiano giuridico*, München
- CAVAGNOLI, STEFANIA (2013), *Linguaggio giuridico e lingua di genere: una simbiosi possibile*, Alessandria
- CHITI, EDOARDO (2017), (a cura di) *Unità e pluralismo culturale*, Firenze
- CHOMSKY, NOAM (1957), *Syntactic Structures*, The Hague–Paris, [http://ewan.website/egg-course-1/readings/syntactic\\_structures.pdf](http://ewan.website/egg-course-1/readings/syntactic_structures.pdf)
- CHOMSKY, NOAM (1966), *Cartesian Linguistics*, New York and London
- CHOMSKY, NOAM (2004), lezione tenuta all'Università di Firenze il 12 dicembre, <http://www.accademiadellacrusca.it/it/scaffali-digitali/articolo/prospettiva-bio-linguistica-50-anni-dopo>
- CORTELLAZZO, MICHELE (2005), *Il Comune parla chiaro. Come semplificare le comunicazioni al cittadino*, Santarcangelo di Romagna (RM)
- CROCE, BENEDETTO (1905), *Lineamenti di una logica come scienza del concetto puro*, Bari
- CROCE, BENEDETTO (1945), *Discorsi di varia filosofia*, vol. 2, Bari
- CROCE, BENEDETTO (1950), *Filosofia della pratica*, 6. ed., Bari
- CROCE, BENEDETTO (1958), *Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale*, Bari
- CUKANI, ENTELA (2017), *Quel che resta dello Stato: l'autonomia dei Balcani occidentali*, Napoli
- DAVID, RENÉ (2002), *Les grands systèmes de droit contemporain*, Paris
- DE MAURO, TULLIO (1975), *Dieci tesi per un'educazione linguistica democratica*, <http://www.giscl.it/?q=content/dieci-tesi-leducazione-linguistica-democratica>
- DE MAURO, TULLIO (1983) *Introduzione a Ferdinand de Saussure*, *Corso di linguistica generale*, Bari

- DE MAURO, TULLIO (2011), *Storia linguistica dell'Italia unita*, Bari (1. ed. 1963)
- DE SAUSSURE, FERDINAND (1983), *Corso di linguistica generale*, Bari, *Cours de Linguistique générale*, Paris
- DE VERGOTTINI, GIUSEPPE (2013), *Diritto costituzionale comparato*, 8. ed., Padova
- DEGRASSI, LIDIANNA (2016), *Lingue e linguaggi diritti e libertà culturali*, Milano
- DEVOTO, GIACOMO (1953), *Croce storico e Croce linguista*, in: FLORA, FRANCESCO (a cura di), *Benedetto Croce*, Milano, 155–163
- DEVOTO, GIACOMO (1958), *Un nuovo incontro fra lingua e diritto*, in: *Lingua nostra*, 19, 1–5
- DEVOTO, GIACOMO (1962), *Origini indoeuropee*, Padova
- DUGUIT, LÉON (1901), *L'État, le droit objectif et la loi positive*, Paris
- FERRARESE, MARIA ROSARIA (2000), *Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale*, Bologna
- FIORELLI, PIERO (1957), *Storia giuridica e storia linguistica*, in: *Annali di storia del diritto*, 1, 261–291 [http://isdi.giu.uniroma1.it/Biblioteca\\_digitale\\_file/Riviste/ASD/Annali\\_di\\_Storia\\_del\\_diritto\\_1\\_1957.pdf](http://isdi.giu.uniroma1.it/Biblioteca_digitale_file/Riviste/ASD/Annali_di_Storia_del_diritto_1_1957.pdf)
- FIORELLI, PIERO (1966), *Giuristi e linguisti tra istituzione e storia*, in: *La storia del diritto nel quadro delle scienze storiche: atti del I congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto*, Firenze, 447–458
- FRIEDRICH, CARL JOACHIM (1968), *Trends of federalism in theory and practice*, London
- FROSINI, VITTORIO (1962), *La struttura del diritto*, Milano
- FUSELLI, STEFANO (2014), *Diritto, neuroscienze, filosofia. Un itinerario*, Milano
- GALGANO, FRANCESCO (2005), *La globalizzazione nello specchio del diritto*, Bologna
- GALGANO, FRANCESCO (2009), *Il diritto e le altre arti. Una sfida alla divisione fra le culture*, Bologna
- GAUDENZI, AUGUSTO (1883), *Lingua e diritto nel loro sviluppo parallelo*, in: *Archivio giuridico*, 31, 271–304
- GAZZOLA, MICHELE, BENGT-ARNE WICKSTRÖM (2016), (a cura di) *The Economics of Language Policy*, Cambridge, Massachusetts and London
- GLENN, PATRICK H. (2011), *Tradizioni giuridiche nel mondo. La sostenibilità della differenza*, Bologna, *Legal Traditions of the World. Sustainable Diversity in Law* (2010), Oxford–New York
- GOZZI, GUSTAVO (2015), *Umano, non umano. Intervento umanitario, colonialismo, primavere arabe*, Bologna
- GUIDO, MARIA GRAZIA (2015), (a cura di) *Mediazione linguistica interculturale in materia d'immigrazione a asilo*, *Lingue e linguaggi*, 16 (numero speciale)
- KJAER, POUL (2014), *Constitutionalism in the Global Realm. A sociological approach*, London, New York
- LENNEBERG, ERIC HEINZ (1967), *Biological Foundations of Language*, New York
- LEPSCHY, GIULIO (1981), *Mutamenti di prospettiva nella linguistica*, Bologna
- LEROY, MAURICE (1990), *Profilo storico della linguistica moderna*, *Les grands courants de la linguistique moderne* (1963), Bruxelles, Paris

- LEVI, ALESSANDRO (1931), Diritto e linguaggio, in: Studi filosofico-giuridici dedicati a Giorgio del Vecchio, vol. 1, Modena, 44–62
- MARAZZINI, CLAUDIO (2013), Da Dante alle lingue del web. Otto secoli di dibattiti sull'italiano, Roma
- MARZIALE, BENEDETTA, VIRGINIA VOLTERRA (2016), (a cura di) *Lingua, segni, società, diritti*, Roma
- MATHIOT, ANDRÉ (1965), La parola “struttura” in diritto pubblico, in: BASTIDE, ROGER (a cura di), *Usi e significati del termine struttura nelle scienze umane e sociali*, Milano, 81–86
- MATTEI, UGO, PIER GIUSEPPE MONATERI (1997), *Introduzione breve al diritto comparato*, Padova
- MAZZACANE, ALDO (1974), *Savigny e la storiografia giuridica tra storia e sistema*, Napoli
- MENSKI, WERNER (2006), *Comparative Law in a Global Context. The Legal Systems of Asia and Africa*, Cambridge, <https://doi.org/10.1017/CBO9780511606687>
- MICHAEL, RALF (2006), The Functionalist Method of Comparative Law, in: ZIMMERMANN, REINHARD, MATHIAS REIMANN (a cura di), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford, New York, 339–382
- MIGLIORINI, BRUNO (1960), *Storia della lingua italiana*, Firenze
- MITHEN, STEVEN (2005), *The Origins of Music. Language, Mind and Body*, London
- MODUGNO, FRANCO (2009), *Interpretazione giuridica*, Padova
- MORO, ANDREA (2008), *The Boundaries of Babel. The Brain and the Enigma of Impossible Languages*, Cambridge/Massachusetts, *I confini di Babele. Il cervello e il mistero delle lingue impossibili* (2015), Bologna
- MULLANEY, THOMAS (2011), *Coming to Terms With the Nation: Ethnic Classification in Modern China*, Berkeley, Los Angeles
- NENCIONI, GIOVANNI (1946), *Idealismo e realismo nella scienza del linguaggio*, Firenze
- NUZZO, LUIGI (2004), *Il linguaggio giuridico della conquista*, Napoli
- ORIOLES, VINCENZO (2003), *Le minoranze linguistiche. Profili sociolinguistici e quadro dei documenti di tutela*, Milano
- ORTINO, SERGIO (1999), *Il nuovo Nomos della Terra*, Bologna
- ORTINO, SERGIO (2010), *La struttura delle rivoluzioni economiche*, Bari
- PALAZZANI, LAURA, ROBERTO ZANNOTTI (2013), (a cura di) *Il diritto nelle neuroscienze. Non “siamo” i nostri cervelli*, Torino
- PALERMO, FRANCESCO, JENS WOELK (2011), *Diritto internazionale comparato dei gruppi e delle minoranze*, Padova
- PALICI DI SUNI PRAT, ELISABETTA (2002), *Intorno alle minoranze*, Torino
- PANZERI, LINO (2016), *La tutela dei diritti linguistici nella Repubblica delle autonomie*, Milano
- PASCUZZI, GIOVANNI (2013) *La creatività del giurista. Tecniche e strategie dell'innovazione giuridica*, Bologna
- PIERGIGILI, VALERIA (2001), *Lingue minoritarie e identità culturali*, Milano
- PIERRE-CAPS, STÉPHANE (1995), *La multination*, Paris

- PIZZETTI, FEDERICO GUSTAVO (2012) *Neuroscienze forensi e diritti fondamentali: spunti costituzionali*, Torino
- PIZZORUSSO, ALESSANDRO (1993), *Minoranze e maggioranze*, Torino
- POGGESCHI, GIOVANNI (2010), *I diritti linguistici. Un'analisi comparata*, Roma
- POGGESCHI, GIOVANNI (2015), *Diritti linguistici (la lingua come strumento del diritto e la lingua quale oggetto della regolamentazione giuridica)*, in: *Digesto delle discipline pubblicistiche (aggiornamento)*, Torino, 95–128
- POUND, ROSCOE (1921), *The spirit of the Common Law*, New York
- POZZO, BARBARA (2012), *La traduttologia ieri, oggi, domani*, in ANTONIOLLI, LUISA, GIAN ANTONIO BENACCHIO, ROBERTO TONIATTI (2012), (a cura di) *Le nuove frontiere della comparazione*, Trento, 53–84
- SACCO, RODOLFO (2007), *Antropologia giuridica*, Bologna
- SANTUOSSO, AMEDEO (2008), (a cura di) *Le neuroscienze e il diritto*, Pavia
- SCARCIGLIA, ROBERTO (2016), *Metodi e comparazione giuridica*, Padova
- SCARPELLI, UBERTO (a cura di) (1976), *Diritto e analisi del linguaggio*, Milano
- Schlesinger, Rudolf (1998), *Federalism in Central and Eastern Europe*, London, New York
- SOMMA, ALESSANDRO (2014) *Introduzione al diritto comparato*, Bari
- STALIN, JOSEPH (1952), *Il marxismo e la linguistica (traduzione di Palmiro Togliatti)*, Roma
- TARELLO, GIOVANNI (1980), *L'interpretazione della legge*, Milano
- TONIATTI, ROBERTO (2000), *Los derechos del pluralismo cultural en la nueva Europa*, in *Revista Vasca de Administración pública*, 58, 17–47
- TOSO, FIORENZO (2008), *Le minoranze linguistiche in Italia*, Bologna
- TROMBETTI, ALFREDO (1922), *Elementi di glottologia*, Bologna
- WALKER, NEIL (2015), *Intimations of Global Law*, Cambridge, <https://doi.org/10.1017/CBO9781316134221>
- WIEACKER, FRANZ (1980), *Storia del diritto privato moderno, con particolare riguardo alla Germania*, vol. 2, Milano, *Privatrechtsgeschichte* (1967), Göttingen
- ZUECH, VALENTINA (2013), *Neuroscienze e diritto. Possibilità e limiti di un'esperienza neuro-giuridica (tesi di dottorato)*, [http://paduaresearch.cab.unipd.it/5829/1/zuech\\_valentina\\_tesi.pdf](http://paduaresearch.cab.unipd.it/5829/1/zuech_valentina_tesi.pdf)
- ZWEIGERT, KONRAD, HEIN KÖTZ (2011), *Introduzione al diritto comparato*, Milano

## Indice

- 1 | Massimo Brutti, Alessandro Somma  
Introduzione
- 5 | Alfons Aragoneses  
La memoria del derecho. La construcción del pasado en los discursos jurídicos
- 31 | Eliana Augusti  
Quale storia del diritto? Vecchi e nuovi scenari narrativi tra comparazione e globalizzazione
- 49 | Massimo Brutti  
Sulla convergenza tra studio storico e comparazione giuridica
- 81 | Antonello Calore  
“Cittadinanza” tra storia e comparazione
- 95 | Salvatore Casabona  
Solidarietà familiare tra mito e realtà: note minime su comparazione giuridica e microanalisi storica
- 111 | Tommaso dalla Massara  
Sulla comparazione diacronica: brevi appunti di lavoro e un’emplificazione
- 149 | Thomas Duve  
Storia giuridica globale e storia giuridica comparata. Osservazioni sul loro rapporto dalla prospettiva della storia giuridica globale

- 187 | **Giuseppe Franco Ferrari**  
Law and history: some introductory remarks
- 207 | **Tommaso Edoardo Frosini**  
Diritto comparato e diritto globale
- 219 | **Mauro Grondona**  
Storia, comparazione e comprensione del diritto: Tullio Ascarelli, “Hobbes e Leibniz e la dogmatica giuridica”  
Un esercizio di lettura
- 245 | **Luigi Lacchè**  
Sulla Comparative legal history e dintorni
- 267 | **Pier Giuseppe Monateri**  
Morfologia, Storia e Comparazione. La nascita dei “sistemi”  
e la modernità politica
- 291 | **Edmondo Mostacci**  
Evoluzione del capitalismo e struttura dell’*ordine giuridico*:  
verso lo Stato neoliberale?
- 323 | **Matteo Nicolini**  
Insidie “coloniali”, rappresentazione cartografica e processi  
di delimitazione delle aree geogiuridiche africane
- 359 | **Luigi Nuzzo**  
Rethinking eurocentrism. European legal legacy and Western  
colonialism
- 379 | **Giovanni Pascuzzi**  
La comparazione giuridica italiana ha esaurito la sua spinta  
propulsiva?
- 389 | **Giorgia Pavani**  
El papel de la historia del derecho en la formación del  
“criptotipo centralista” en América latina

- 419 | **Giovanni Poggeschi**  
Il rapporto fra lingua e diritto nel prisma della comparazione fra linguistica e teoria del diritto
- 457 | **Giorgio Resta**  
La comparazione tra diritto e storia economica: rileggendo Karl Polanyi
- 477 | **Roberto Scarciglia**  
Storia e diritto globale. Intersezioni metodologiche e comparazione
- 491 | **Mario Serio**  
L'apporto della letteratura alla formazione storica del diritto inglese: l'impareggiabile opera di Charles Dickens
- 509 | **Alessandro Somma**  
Comparazione giuridica, fine della storia e spoliticizzazione del diritto
- 541 | **Bernardo Sordi**  
Comparative legal history: una combinazione fruttuosa?
- 551 | **Emanuele Stolfi**  
Problemi e forme della comparazione nella storiografia sui diritti antichi
- 575 | **Vincenzo Zeno-Zencovich**  
Appunti per una "storia giudiziaria contemporanea"
- 589 | **Contributors**